

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I – NORME GENERALI		CAPO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
1	Oggetto del regolamento	40	Esumazioni ed estumulazioni – Normativa
2	Responsabilità del comune	41	Esumazioni straordinarie
3	Organizzazione dei servizi cimiteriali	42	Verbale delle operazioni
	CAPO II- TRASPORTO CADAVERI	43	Incenerimento dei materiali
4	Disciplina del trasporto cadaveri	44	Estumulazioni ordinarie
5	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	45	Esumazioni ed estumulazioni – Oneri
6	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione		CAPO – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO
	CAPO III – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI	46	Lavori privati nei cimiteri
7	Ricevimento di cadaveri	47	Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
8	Sepoltura nei giorni festivi	48	Occupazione temporanea del suolo
9	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico	49	Materiali di scavo
10	Divieti di ingresso nei cimiteri	50	Orario di lavoro – Sospensione dei lavori
11	Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri		CAPO IX – INTERVENTI PREVISTI
12	Riti religiosi all'interno dei cimiteri	51	Definizione degli interventi
	CAPO IV – CONCESSIONE AREE CIMITERIALI		NORME FINALI
13	Concessione aree cimiteriali	52	Tutela dei dati personali
14	Tariffa per la concessione dei lotti	53	Leggi ed atti regolamentari
15	Monumenti e cappelle di famiglia	54	Abrogazione di precedenti disposizioni
16	Termine per l'inizio della costruzione	55	Pubblicità del regolamento
17	Defunti ammessi nelle sepolture di famiglia	56	Rinvio dinamico
18	Obbligo della manutenzione	57	Vigilanza –Sanzioni
19	Procedura per la decadenza	58	Norme per la realizzazione delle tombe a terra
20	Sepolture dichiarate decadute	59	Entrata in vigore
21	Esecuzione di lavori		
	CAPO V- CONCESSIONI CIMITERIALI PER INUMAZIONI E TUMULAZIONI		
22	Inumazioni in campi comuni		
23	Inumazioni in tombe murate		
	CAPO VI – INUMAZIONI – TUMULAZIONI E CREMAZIONI		
24	Inumazioni e tumulazioni - Normativa		
25	Inumazioni e tumulazioni - Termini		
26	Tumulazione provvisoria		
27	Traslazione salme		
28	Posti resisi disponibili per esumazione		
29	Tassa per esumazioni e traslazioni		
30	Epigrafi		
31	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri		
32	Inumazioni e tumulazioni – Oneri		
33	Cremazioni		
34	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione		
35	CremaTORI		
36	Destinazione delle ceneri		
37	Dispersione delle ceneri		
38	Affidamento dell'urna per la conservazione		
39	Caratteristiche dell'urna		

COMUNE DI FOSSA
PROVINCIA DELL'AQUILA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI
FUNEBRI E CIMITERIALI**

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione sulle norme di cui:
 - a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - b) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante : “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
 - c) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, recante “ Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
 - d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante : “Disposizione in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri “, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) alle norme regionali,
i servizi funebri e cimiteriali di questo Comune.

Art. 2 – Responsabilità del comune.

1. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l’impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

Art. 3 – Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell’azienda unità locale, con le procedure di cui all’art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO II

TRASPORTO DI CADAVERI

Art. – 4 Disciplina del trasporto dei cadaveri.

1. Per il trasporto di cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché delle norme regionali.

Art. 5 – Facoltà di disporre la salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazioni, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 6 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

1. Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.
2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.).

CAPO III

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 7 – Ricevimento dei cadaveri.

1. Nel cimitero comunale sono ricevuti, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Hanno il diritto di essere sepolti nel cimitero comunale tutti i cittadini residenti di Fossa ed i loro congiunti e discendenti. Hanno altresì diritto di essere sepolti i cittadini nati o aventi la prima residenza nel Comune di Fossa, nonché i loro congiunti e discendenti. Resta comunque nella facoltà del Comune, previa deliberazione motivata della Giunta Comunale, autorizzare la sepoltura di persone non aventi i requisiti di cui sopra, che si siano distinte in vita per meriti.

Art. 8 – Sepoltura nei giorni festivi.

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2. Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il responsabile del servizio le autorizza.

Art. 9 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico

1. Il cimitero è aperto al pubblico tutti i giorni, compresi quelli festivi, secondo l'orario stabilito dal Sindaco.

Art. 10 – Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso;
 - a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
 - d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 11 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, temere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
 - b) introdurre armi, cani o altri animali;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
 - m) chiedere l'elemosina od offerte;
 - n) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio;
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 12 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali.

CAPO IV CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

Art. 13 – Concessione aree cimiteriali

1. Il Comune di Fossa può concedere, secondo la disponibilità, l'area cimiteriale occorrente al privato per la costruzione di cappelle, cripte, monumenti e sarcofagi.
2. Le concessioni avranno la durata di 99 anni e sono rinnovabili.

Art. 14 – Tariffa per la Concessione dei lotti

1. La concessione per l'acquisizione dei lotti da parte del pubblico, per la costruzione di Cappelle, Cripte, Sarcofagi, Monumenti, deve essere richiesta al Comune e viene autorizzata con applicazione della tariffa in vigore aggiornata all'atto della domanda e con decorrenza dalla stipulazione dell'atto di concessione.

Art. 15 – Monumenti, Cripte, Sarcofagi e Cappelle di famiglia.

1. Chiunque intenda costruire un monumento, una Cripta, un Sarcofago o una Cappella destinate a sepoltura di famiglia, deve presentare domanda al Comune diretta ad ottenere la concessione dell'area cimiteriale.
2. Ottenuta la concessione nei modi previsti dal presente Regolamento, l'interessato dovrà presentare il progetto dell'opera che si propone di realizzare allo scopo di assicurare l'assoluto rispetto dell'ordine architettonico del cimitero.
3. Il concessionario potrà eseguire per proprio conto la costruzione dell'opera e la sistemazione a verde dell'area, così come indicato nei punti successivi.
4. Il concessionario, prima del rilascio del permesso di costruire, dovrà effettuare un deposito cauzionale stabilito nel permesso medesimo.

Art. 16 – Termine per l'inizio della costruzione

1. Ove il richiedente presenti il progetto e una volta approvato non esegua la costruzione in esso prevista nei termini indicati nel permesso di costruire, la concessione sarà revocata e l'area sarà riacquisita al patrimonio comunale. In ogni caso le costruzioni di cui agli articoli precedenti devono essere realizzate entro e non oltre i cinque anni della sottoscrizione del contratto, pena la revoca della concessione e la riacquisizione dell'area al patrimonio comunale.

Art. 17 – Defunti ammessi nelle sepolture di famiglia

1. Nei monumenti, loculi e cappelle destinate a sepolture di famiglia è consentita la tumulazione delle salme del coniuge o di parenti e affini.

Art. 18 – Obbligo della manutenzione

1. Il concessionario di un monumento o di una cappella per la sepoltura di famiglia è tenuto a provvedere alla manutenzione delle tombe e alla esecuzione degli eventuali lavori richiesti dal Sindaco per conservare la statica e la tenuta delle opere, come pure per il restante ai fini del decoro.
2. A tale scopo il Sindaco invierà al concessionario, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la relativa richiesta di lavori, assegnando il termine di tre mesi per l'esecuzione. Trascorso detto termine dalla data della comunicazione, il Sindaco potrà iniziare la procedura prevista dall'art. 19 per far decadere la concessione, con conseguenti applicazioni delle disposizioni riportate nell'art. 20.

Art. 19 – Procedura per la decadenza

1. La procedura per la decadenza viene iniziata con la notifica al concessionario o suoi aventi causa di una specifica diffida dal Sindaco della quale, in caso di irreperibilità dei destinatari, saranno affisse due copie, la prima all'albo del Comune, l'altra all'albo del cimitero posto all'ingresso principale. Trascorsi sei mesi dalla data della diffida e della pubblicazione, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il Sindaco dichiarerà la decadenza della concessione con atto di notifica, nei modi di cui sopra, al concessionario e/o suoi aventi causa.

Art. 20 – Sepolture dichiarate decadute

1. Le sepolture dichiarate decadute con la procedura di cui all'articolo precedentemente verranno liberate dai resti mortali o dalle salme, ed il sarcofago, il monumento, la cripta e la cappella per sepolture di famiglia verranno in possesso del Comune con piena disponibilità.
2. Qualora le salme estumulate fossero in stato di incompleta demineralizzazione, verranno inumate per cinque anni o per un maggior periodo necessario. I resti mortali saranno tumulati in celle ossarine perpetue. E' in facoltà del Comune dopo l'estumulazione dei resti mortali, di demolire o restaurare le relative opere murarie, per la riutilizzazione della tomba, sentita la Commissione Artistica Cimiteriale.

Art. 21 – Esecuzione dei lavori urgenti

1. Nel caso di lavori urgenti ai fini della pubblica incolumità, ai quali il concessionario non abbia ottemperato entro il termine assegnato, il Comune può procedere direttamente, addebitando la relativa spesa nelle forme di legge.

CAPO V

CONCESSIONI CIMITERIALI PER INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 22 – Inumazioni in campi comuni

1. Le inumazioni in aree comuni avranno luogo nei rilevati o nei quadrati stabiliti.
2. Le aree sono concesse gratuitamente, nei limiti della disponibilità, agli stessi soggetti di cui all'art.7, e che ne abbiano fatto richiesta o per i quali lo richieda il coniuge o il parente più prossimo, le cui condizioni economiche non consentono di pagare la quota della concessione di sepolture private.
3. I familiari dei defunti quivi sepolti sono tenuti soltanto ad apporre, quale ricordo, una lapide o una croce, di unico modello espresso nel regolamento e qualora richiesto una lampada votiva scelta anch'essa dal regolamento.
5. La durata di tali inumazioni è di 20 (venti anni). La durata può essere prolungata dai Servizi Cimiteriali per ragioni igieniche od organizzative.
6. Terminato il periodo di inumazione, i resti mortali per i quali non venga richiesta la traslazione in una sepoltura o in un ossario privato, sono esumati e trasportati in un ossario comune, secondo le disposizioni del regolamento di Polizia mortuaria.

Art. 23 – Inumazione in tombe murate

1. Le inumazioni in tombe murate avranno luogo nei rilevati o quadrati appositamente stabiliti, separati da quelli destinati alle inumazioni comuni ed aree distinte.
2. La concessione è di 99 anni ed è prorogabile.

CAPO VI
INUMAZIONI E TUMULAZIONI – NORMATIVA

Art. 24 – Inumazioni e tumulazioni - Normativa

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali .

Art. 25 – Inumazioni e tumulazioni – Termini

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 7.

Art. 26 – Tumulazione provvisoria

1. Quando viene richiesta una tumulazione provvisoria e sempre che venga concessa, il richiedente è tenuto a rilasciare un deposito equivalente alla tassa stabilita della tariffa per concessione della tomba scelta.
2. Al momento della scelta della tomba definitiva la famiglia sarà tenuta a pagare la differenza fra il deposito preventivamente eseguito e la tassa è stabilita per quest'ultima tomba se di maggiore costo in caso contrario verrà restituita la differenza.
3. Nel caso che la salma tumulata provvisoriamente non venga rimossa entro due anni, la somma versata in deposito sarà incamerata e considerata versata per la concessione della sepoltura per il periodo prescritto.

Art. 27 – Traslazione di salme

1. Le salme tumulate in tombe private su richiesta dei congiunti, nei casi consentiti e con le modalità stabilite dal regolamento di Polizia mortuaria, potranno essere traslate in altra tomba.

Art. 28 – Posti resisi disponibili per esumazione

1. Trascorso un anno dalla tumulazione il posto che venisse a rendersi libero per l'avvenuta esumazione, ritornerà invece, nella libera disponibilità del Comune, senza diritto a compensi, rimborsi o indennità di sorta a favore del concessionario.

Art. 29 – Tassa per esumazione e traslazione

1. Nei casi di tumulazione di una salma nella sepoltura di un proprio congiunto, di tumulazione definitiva e di traslazione di altra tomba, tutti gli oneri conseguenti saranno a carico del richiedente.

Art. 30 - Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi .
3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.
4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
5. Le donne coniugate o vedove sono indicate con i due cognomi.

Art. 31 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, oppure per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.
3. Nei casi previsti da precedenti commi il feretro è separato dalle cassette metalliche mediante diaframma in mattoni ad un testa, debitamente intonato.
4. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

Art. 32 – Inumazioni e tumulazioni – Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dai congiunti dei defunti e/o soggetti incaricati nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Art. 33 – Cremazioni.

1. La materia è disciplinata da :
 - art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
 - art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, con modificazioni, della legge 28/02/2001, n. 26;
 - circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
 - art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130.

Art. 34 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale della stato civile, soggetto a competenze individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante : "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.

Art. 35 – Crematori.

Questo Comune non è interessato alla costruzione del crematorio.

Art. 36 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere :
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
 - b) interrate all'interno del cimitero;
 - c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Art. 37 – Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto la ceneri possono essere disperse :
 - a) in un luogo appositamente delimitato all'interno del cimitero;
 - b) in natura. Nel mare, nei laghi o nei fiumi è possibile esclusivamente nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
 - c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
2. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o da altro soggetto previsto dalla normativa nazionale o regionale.

Art. 38 – Affidamento dell'urna per la conservazione.

1. Nel caso il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, viene redatto apposito verbale dal quale risulti che:
 - a) le ceneri devono essere racchiuse in apposita urna, debitamente sigillata e con riportati i dati anagrafici del defunto;

Art. 38 – Affidamento dell'urna per la conservazione.

1. Nel caso il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, viene redatto apposito verbale dal quale risulti che:
 - a) le ceneri devono essere racchiuse in apposita urna, debitamente sigillata e con riportati i dati anagrafici del defunto;
 - b) la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale avviene la conservazione;
 - c) l'affidatario assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata;
 - d) l'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Della consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale;
 - e) sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
 - f) il cambio del luogo di conservazione dell'urna dovrà essere comunicato al competente ufficio comunale entro 10 giorni. La comunicazione non è richiesta in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale
 - g) cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero.
2. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotate in apposito registro.

Art. 39 – Caratteristiche dell'urna.

1. Le dimensioni delle urne dovranno essere di misura 0,25 x 0,25 e 0,45 o comunque di misura tale da poter essere contenute nelle nicchie cinerarie.
2. L'urna destinata a contenere le ceneri deve portare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 40 – Esumazioni ed estumulazioni – Normativa

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

Art. 41 – Esumazioni straordinarie

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 42 – Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione straordinaria nonché, di esumazione, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti .
2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 43 – Incenerimento dei materiali

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.
2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 44 – Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Art. 45 – Esumazioni ed estumulazioni – Oneri

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dai congiunti dei defunti e/o persone incaricate.

CAPO VIII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 46 – Lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

Art. 47 – Assunzioni di imprese per lavori privati nei cimiteri.

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo di cui al precedente articolo 46, è prodotta al comune la certificazione camerale dell'impresa esecutrice.

Art. 48 – Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali – elevazione di armature, ecc.) trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura prevista in questo comune.
2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 49 – Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato e certifica l'avvenuto deposito del materiale di risulta.

Art. 50 – Orario di lavoro – Sospensione dei lavori.

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di lavoro di cui al seguente prospetto: per i cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri, alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.
2. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.
3. Nel periodo della ricorrenza delle festività dei morti è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

CAPO IX

INTERVENTI PREVISTI

Art. 51 – Definizione degli interventi.

Nel cimitero è possibile realizzare i seguenti interventi:

- A) Manutenzione ordinaria;
- B) Manutenzione straordinaria
- C) Costruzione;
- D) Ristrutturazione;
- E) Consolidamento statico ed igienico;
- F) Restauro conservativo;

Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria, comprende quegli eventi che comprendono le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture dei manufatti per renderli funzionali e decorosi.

Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria, comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti, per renderli efficienti, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità e non comportino cambiamenti sostanziali rispetto al manufatto originario.

Costruzioni ex novo

Per nuove costruzioni si intendono quelle che verranno realizzate su nuovi lotti e che dovranno rispettare rigorosamente le norme e il contenuto del presente regolamento.

Ristrutturazione

La ristrutturazione comprende gli eventi rivolti a trasformare i manufatti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un manufatto in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'opera oggetto dell'intervento e la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuove parti del manufatto.

Consolidamento statico ed igienico.

Il consolidamento statico-igienico verrà adottato per i manufatti che pur non essendo in condizioni degradate non rispettano le norme igieniche e statiche dettate dal DPR 10/09/90 n. 285.

Restauro conservativo

Si intendono quegli eventi rivolti a conservare l'integrità e l'aspetto originario del manufatto senza intaccare le sue caratteristiche e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, che nel rispetto degli interventi tipologici formali e strutturali del manufatto, ne consentono destinazione d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi l'opera in oggetto, l'inserimento degli elementi accessori richiesti dalle esigenze dell'uso e l'eliminazione degli elementi estranei al manufatto.

NORME FINALI

Art. 52 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 53 – Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - Il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante : “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
 - il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: “Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria”;nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 54 – Abrogazione do precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 55 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del seguente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 56 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 57 – Vigilanza - Sanzioni

1. Per la verifica dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sanzioni I e II del capo I della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l’obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 58 – Norme per la realizzazione delle tombe a terra

1. La concessione in diritto di uso viene stabilita per la durata di anni 99, alla scadenza può essere rinnovata, su richiesta del concessionario o degli aventi causa, previo pagamento della tariffa di concessione in diritto di uso vigente all’atto della richiesta. In mancanza di tale richiesta, da produrre in Comune entro novanta giorni dalla scadenza della concessione, l’area cadrà nella libera disposizione del Comune.

2. La concessione si intende fatta ed accettata alle condizioni e modalità risultanti dalle leggi, dai regolamenti e da altre disposizioni che potranno in proposito emanarsi in seguito dal Comune.
3. La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto di uso riservato alla persona del concessionario e ai membri della propria famiglia restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.
4. Le tombe a terra dovranno essere realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, previa redazione di progetto esecutivo, da presentare in Comune Settore Urbanistica, in tre copie. La realizzazione dovrà avvenire entro mesi dodici a decorrere dalla data del contratto di concessione pena la decadenza della concessione stessa. In tal caso potrà essere rimborsata, su richiesta dell'interessato ed entro tre anni a decorrere dalla data del versamento, una somma pari al 50% del solo importo del diritto di concessione, con esclusione delle spese contrattuali e di ogni altro diritto. L'area da cedere in concessione (diritti di uso) comprende, oltre alla zona occupata dalla tomba, anche gli spazi laterali così come individuati nella planimetria di lottizzazione.
5. Le tombe sono previste in due tipologie, la singola di dimensioni pari a cm. 115 x 260 e la doppia di dimensioni pari a cm. 220 x 260. Il rivestimento delle tombe dovrà essere contenuto entro le dimensioni di occupazione suddette. L'altezza delle tombe non potrà essere superiore a cm. 50 dal piano di calpestio dei vialetti pedonali. Sulla testata delle tombe potrà essere collocato un monumento le cui dimensioni non dovranno superare lo spessore di cm. 30 e l'altezza di cm. 60.
6. Al termine della costruzione della tomba, il concessionario dovrà darne formale comunicazione al Comune depositando altresì il collaudo finale, a firma del direttore dei lavori, attestante la corrispondenza dell'opera realizzata al progetto depositato presso l'Ufficio comunale. In assenza del collaudo finale nessuna salma potrà essere tumulata nel manufatto realizzato.
7. Il concessionario o i loro aventi causa hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della tomba, nonché di eseguire le opere che l'Amministrazione comunale riterrà utili ed indispensabili. In caso di inadempienza il Comune avrà diritto di provvedere e di procedere a termini di legge.
8. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per distruzione in tutto o in parte della tomba, per qualunque causa, ivi compresa quella fortuita o di forza maggiore.
9. Il diritto di concessione sarà soggetto a decadenza se non verrà rispettata anche una sola delle condizioni sopra stabilite senza che il concessionario o i suoi eredi abbiano diritto al rimborso di alcun genere.

Art. 59 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore non appena resa esecutiva la deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento :

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

..... con atto n.;

- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal al

- è entrato in vigore il giorno

Data

Il segretario comunale

Timbro